



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

STATUTO DELL'AGENZIA GOVERNATIVA REGIONALE SARDEGNA PROMOZIONE

Art. 1 – Natura giuridica e sede

1. Il presente Statuto disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia regionale "Sardegna Promozione", di seguito denominata Agenzia, istituita dall'art. 7 della Legge regionale 11 maggio 2006, n. 4, quale struttura tecnico-operativa della Regione per il perseguimento delle finalità di cui al successivo articolo 2.
2. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotata di autonomia regolamentare, finanziaria, organizzativa, contabile e gestionale.
3. L'Agenzia ha sede in Cagliari e può avvalersi di sedi secondarie distaccate in capoluoghi di provincia o in altre località ritenute strategiche per il fine degli adempimenti istituzionali.

Art. 2 – Finalità

1. L'Agenzia ha l'obiettivo di favorire i flussi turistici verso la Sardegna, di incrementare la quota di export dei prodotti e dei servizi regionali e di attrarre nuovi investitori dall'esterno. A tal fine, l'Agenzia: a) coordina e gestisce in forma unitaria le attività di promozione economica e produttiva dell'amministrazione regionale, favorendone l'integrazione con analoghe iniziative di altri soggetti pubblici o privati; b) promuove l'immagine unitaria della Sardegna; c) sostiene la capacità di esportazione e di penetrazione dei prodotti sardi nei mercati esterni per i settori del turismo, dell'agricoltura e dell'agro-alimentare, dell'artigianato tipico e artistico; d) fornisce servizi nei processi di internazionalizzazione e coordina programmi di marketing territoriale; e) promuove la localizzazione e lo sviluppo nella Regione di imprese provenienti dall'esterno e dei comparti più innovativi.

Art. 3 – Funzioni e competenze

1. In particolare, sono funzioni dell'Agenzia:
 - a) la promozione dell'immagine unitaria della Sardegna attraverso il coordinamento e l'armonizzazione di iniziative di promozione economica nei settori del turismo, dell'agro-alimentare e dell'artigianato;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- b) la promozione delle produzioni di eccellenza;
- c) la valorizzazione, in particolare, dei prodotti del turismo, dell'artigianato e dell'agro-alimentare, attraverso una proposta unitaria inserita nel contesto produttivo, economico, ambientale e culturale regionale quali valori inscindibili;
- d) la organizzazione delle offerte settoriali mediante il loro inserimento in proposte complessive tese a rappresentare il "valore Sardegna", attraverso la compilazione di cataloghi comuni di prodotti, la promozione e la costituzione di reti di vendita, anche con l'organizzazione di punti vendita associati, l'utilizzo di strumenti tradizionali e delle nuove tecnologie disponibili;
- e) la gestione della partecipazione coordinata della Regione Sardegna alle fiere internazionali e nazionali nei settori del turismo, dell'artigianato e dell'agro-alimentare;
- f) la realizzazione di mostre autonome, missioni economiche all'estero, incontri, seminari, work shop ed accoglienza di delegazioni straniere;
- g) la gestione e la tutela del Marchio Territoriale e dei Marchi di settore;
- h) la gestione della promozione via web;
- i) il coordinamento dell'aggregazione dell'offerta sia in termini settoriali che territoriali anche attraverso la predisposizione di specifici marchi;
- l) la fornitura di servizi e assistenza nei processi di internazionalizzazione delle PMI;
- m) lo svolgimento del ruolo di sportello regionale per la promozione di nuovi investimenti;
- n) la fornitura di servizi di informazione ai soggetti pubblici e privati interessati ad avviare rapporti di cooperazione e/o a realizzare investimenti in Sardegna;
- o) la fornitura di servizi di assistenza tecnica e amministrativa per la nascita di nuove iniziative economiche e per il loro consolidamento;
- p) l'acquisizione la promozione di studi e di ricerche sui mercati, anche esteri, per l'attrazione di nuovi investitori e l'individuazione di nuovi sbocchi per le produzioni regionali;
- q) la progettazione, la realizzazione e il coordinamento di programmi di marketing territoriale e settoriale, di intesa con le amministrazioni provinciali, in collaborazione con altre istituzioni ed enti preposti allo sviluppo



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

economico del territorio e con le organizzazioni imprenditoriali più rappresentative a livello regionale e nazionale.

2. L'Agenzia diffonde nel territorio regionale le attività e i servizi da essa svolta.

3. L'Agenzia provvede ad integrare le attività di promozione economica con le iniziative di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.

4. L'Agenzia ricerca le opportune intese con altre Agenzie regionali, con le Agenzie nazionali e con i principali attori operanti nei settori di sua competenza, allo scopo di coordinare le attività di promozione economica. L'Agenzia realizza, inoltre, tutte le azioni ad essa assegnate dalla Giunta regionale dirette a perseguire le finalità indicate nel presente Statuto.

Art. 4 –Indirizzo e controllo

1. Al fine di realizzare la massima integrazione e coordinamento tra l'Agenzia e la Regione per il perseguimento in maniera unitaria delle politiche pubbliche e delle strategie regionali in materia di promozione economica e di sostegno all'internazionalizzazione, la Giunta adotta un atto indirizzo il quale, in coerenza con gli strumenti di pianificazione e di programmazione previsti dalla normativa vigente, definisce gli obiettivi generali e le priorità strategiche in materia di promozione economica e di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese.

2. La Giunta regionale approva i seguenti atti dell'Agenzia:

- a) Il bilancio preventivo annuale e pluriennale ed il conto consuntivo;
- b) Il piano annuale delle attività;
- c) I regolamenti interni e gli atti generali di organizzazione.

Art. 5 – Piano Annuale delle Attività

1. Il direttore generale dell'Agenzia redige, in coerenza con l'atto di indirizzo di cui all'art. 4, il Piano annuale delle attività, che la Giunta regionale, sentito il partenariato economico e sociale, approva entro il 30 giugno di ciascun anno.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2. Il piano annuale delle attività definisce:

- a) Le azioni da svolgere e gli obiettivi da raggiungere
- b) Le direttive generali sui criteri della gestione
- c) Le strategie per il miglioramento dei risultati rispetto all'esercizio precedente
- d) Gli indicatori ed i parametri in base ai quali misurare l'andamento della gestione
- e) Le risorse disponibili.

Art. 6 – Organi

1. Sono organi dell'Agenzia:

- a) il direttore generale
- b) il collegio dei revisori.

Art. 7 – Direttore dell'Agenzia

1. Il direttore dell'Agenzia è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta congiunta degli Assessori competenti per materia, con contratto quinquennale.

2. Il direttore generale è scelto con procedura ad evidenza pubblica sulla base di criteri di alta professionalità, di capacità manageriale e di qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti ai settori operativi dell'Agenzia.

3. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'Agenzia ed è responsabile della gestione complessiva della medesima nel rispetto degli atti di indirizzo, di programmazione e di direttiva della Regione.

4. Il direttore generale dirige e coordina le attività dell'agenzia e verifica il raggiungimento degli obiettivi da parte della struttura. A tal fine svolge le seguenti funzioni:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- a) predisporre, in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del presente statuto, il Piano annuale delle attività e lo presenta alla Giunta regionale;
- b) attua gli obiettivi dell'agenzia quali definiti dal Piano annuale delle attività;
- c) assegna ai direttori di area le risorse umane, strumentali e finanziarie, ne definisce la responsabilità in relazione alle competenze e agli obiettivi assegnati;
- d) dirige, coordina e valuta l'attività dei dirigenti, promuove i procedimenti disciplinari e quelli per responsabilità dirigenziale, proponendo le relative misure sanzionatorie.

5. L'incarico di direttore generale comporta un rapporto di lavoro a tempo pieno, non è compatibile con attività professionali ed incarichi elettivi e, per i pubblici dipendenti, è subordinato al collocamento in aspettativa o fuori ruolo dall'ente di appartenenza, senza assegni per tutto il periodo dell'incarico.

6. Con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta, previa proposta congiunta degli Assessori competenti per materia, si potrà provvedere alla revoca per giusta causa del direttore generale e alla sua sostituzione in caso di grave violazione di legge o di mancato raggiungimento degli obiettivi o nei casi in cui la gestione evidenzia una situazione di grave disavanzo.

Art. 8 – Collegio dei revisori dei conti

- 1. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato dalla Giunta regionale ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti tra professionisti iscritti all'apposito registro dei Revisori contabili previsto dall'art. 1 del Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. Il Collegio dei revisori elegge al suo interno il proprio Presidente.
- 2. Il Collegio dei revisori dura in carica tre anni.

Art. 9 - Articolazione e organizzazione

- 1. L'Agenzia è articolata in una direzione centrale e in due direzioni generali denominate:
 - a) Direzione generale della promozione dell'Agro-alimentare, Artigianato e Turismo;
 - b) Direzione generale della promozione degli investimenti e dell'internazionalizzazione Pmi.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2. Alle due direzioni sono preposti dirigenti nominati con decreto del Presidente della Regione, su proposta del direttore generale dell'Agenzia, selezionati sulla base di requisiti di accertata professionalità.

3. La Direzione generale promozione dell'Agro-alimentare, Artigianato e Turismo è articolata in tre direzioni di servizio rispettivamente competenti in materia di:

a) Agroalimentare;

b) Artigianato

c) Turismo

4. La Direzione generale promozione degli investimenti e dell'internazionalizzazione è articolata in due direzioni di servizio rispettivamente competenti in materia di:

a) Promozione investimenti ;

b) Internazionalizzazione delle Pmi

Art. 10 - Comitato tecnico di coordinamento istituzionale

1. E' istituito un Comitato tecnico di coordinamento istituzionale, composto dal direttore dell'Agenzia, da un rappresentante delle Province, designato dall'Unione Province Sarde, da quattro rappresentanti designati rispettivamente dalle Associazioni di categoria più rappresentative a livello regionale del settore industriale, dell'artigianato, del turismo, dell'agricoltura e della cooperazione, da un rappresentante delle Camere di commercio.

2. Il Comitato tecnico di coordinamento istituzionale, di cui al comma precedente, ha la finalità di assicurare l'integrazione strategica delle attività dell'Agenzia e degli enti e dei soggetti rappresentati nel Comitato ed esercita funzioni consultive e di supporto nella definizione e nello svolgimento delle attività dell'Agenzia. Il Comitato è convocato e presieduto dal direttore generale dell'Agenzia.

3. Il Comitato di coordinamento istituzionale dura in carica tre anni e comunque viene rinnovato in concomitanza con l'elezione del Presidente della Regione.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art. 11- Comitato consultivo dell'artigianato artistico

1. Il Comitato consultivo è composto da cinque membri, designati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente per materia, scelti tra persone di indiscusse professionalità nelle tematiche relative all'artigianato artistico.
2. Il Comitato esercita funzioni consultive sulle attività dell'Agenzia.
3. Il Comitato è presieduto dal Presidente della Regione o da un Assessore da lui delegato e si riunisce almeno due volte all'anno.
4. Al Comitato partecipa il direttore generale dell'Agenzia.
5. Il Comitato tecnico consultivo dura in carica cinque anni e comunque viene rinnovato in concomitanza con l'elezione del Presidente della Regione.

Art. 12 – Bilancio e finanziamento

1. Le entrate dell'Agenzia sono costituite da:
 - a) i finanziamenti erogati a carico del bilancio regionale;
 - b) i corrispettivi per i servizi prestati a soggetti pubblici, incluse amministrazioni locali per le prestazioni che non rientrano nel Piano di attività di cui all'articolo 5;
 - c) i finanziamenti derivanti dalla compartecipazione di soggetti terzi alle attività di promozione economica;
 - d) altri proventi patrimoniali di gestione.

Art. 13 – Personale

1. L'Agenzia è soggetta alle disposizioni della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni ed è inserita nel comparto di contrattazione del personale dell'amministrazione e degli enti disciplinato dalla medesima legge.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA